

## **Rottamazione Quater: riapertura al 15 marzo 2024 per i pagamenti delle rate scadute**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarla che è stata **Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12.2023).**

Tra le proroghe che vengono previste anche **la riapertura dei termini al 15 Marzo 2024 per il pagamento delle rate scadute della rottamazione quater.**

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") introdotta dalla Legge n. 197/2022, è dunque possibile effettuare il versamento delle **prime tre rate** entro il **15 marzo 2024.**

**La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente**

## Premessa

L'art. 1, commi da 231 a 252, della **Legge n. 197/2022** ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

La misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, **versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica**.

**Non** sono invece da **corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio**.

### Osserva

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per **violazioni del Codice della strada**, nonché le altre **sanzioni amministrative** (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che **non sono da corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette "maggiorazioni"), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al **30 giugno 2023** il **termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti**.

### I carichi interessati dalla definizione agevolata

**La Definizione agevolata** ("Rottamazione-quater") ha **riguardato tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- ✓ contenuti in cartelle non ancora notificate;
- ✓ interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- ✓ già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle **casae/enti previdenziali di diritto privato hanno potuto beneficiare della Definizione agevolata solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023**, ha provveduto a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, alla Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrassero nell'ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

- ✓ CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ✓ ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- ✓ CNPR - Cassa Ragionieri
- ✓ ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- ✓ INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

### I carichi non interessati dalla definizione agevolata

**Non sono rientrati** nella Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"):

- i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
  - ✓ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  - ✓ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - ✓ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - ✓ "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo **avvisi di pagamento** (GIA);
- i carichi affidati dalle **casse/enti previdenziali di diritto privato** che **non hanno provveduto**, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno, invece, deliberato l'adesione alla Definizione agevolata consulta il paragrafo precedente sui debiti "definibili".

### Le scadenze

Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato i **termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:**

- in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un **numero massimo di 18 rate** (5 anni) consecutive, di cui **le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate**, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**. La prima e la seconda rata devono essere state pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "**Decreto Alluvione**", convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, i **termini e le scadenze** della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") sono stati **prorogati di 3 mesi**.

### La proroga

In tale contesto si inserisce il **differimento a venerdì 15 marzo 2024 del termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle**, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della "Rottamazione-quater".

In sostanza, secondo quanto stabilito dalla **Legge n 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12.2023)**, i **versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023** (prima o unica rata) e **il 30 novembre 2023** (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, **si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024**. Inoltre, **entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata scaduta il 28 febbraio 2024**.

Sono differite al 15 marzo 2024, inoltre, **anche le prime due rate** stabilite, rispettivamente, **il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023**.

La norma prevede comunque una tolleranza di **cinque giorni**, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato **entro mercoledì 20 marzo 2024**.

Le **restanti rate del 2024** andranno **saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre**, ovvero **secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute**.

**Fine della Circolare N° 13/2024**